

Tribunale di Roma - Sezione I civile - Sentenza 1 agosto 2019 n. 15949

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annamaria Di Giulio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45968/2016 promossa da:

(...) (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv.to BA.ST., con elezione di domicilio in VIA (...) ROMA presso il difensore;

ATTRICE

contro

(...) (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. ME.MA. con elezione di domicilio in via (...) ROMA presso il difensore.

CONVENUTO

OGGETTO: risarcimento danno endofamiliare.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 6 luglio 2016, la dott.ssa (...) ha adito l'intestato Tribunale per accertare la reiterata inadempienza del Sig. (...) ai propri doveri genitoriali nei confronti del figlio (...) e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno non patrimoniale patito dallo stesso, quantificandolo in Euro 188.000,00 o nella diversa misura determinata in via equitativa.

Deduceva in particolare l'attrice: che dalla relazione sentimentale con il sig. (...) era nato in data (...) il figlio (...); che il Tribunale dei Minorenni di Roma, con decreto del 3/12/2001, aveva disposto l'affidamento del minore alla madre, prevedendo tempi e modalità di visita per il padre; che il convenuto si era però disinteressato alla crescita del figlio; che, pertanto, l'attrice aveva intrapreso un giudizio avanti al Tribunale di Roma per determinare l'obbligo di mantenimento a carico del sig. (...); che nelle more del giudizio le parti avevano raggiunto un accordo, recepito dal Tribunale con pronuncia n. 8255/2003, con cui era stato previsto che il convenuto dovesse versare all'attrice a titolo di contributo al mantenimento del figlio (...) la somma mensile di Euro 200,00, oltre rivalutazione I.S.T.A.T. come per legge; che solo nel gennaio del 2005 il sig. (...) si era deciso ad incontrare per la prima volta il figlio, giungendo a

vederlo tre volte nel corso del 2005; che nel dicembre del 2005 in occasione di una grave crisi di laringospasmo del figlio l'attrice aveva, senza esito, richiesto l'aiuto del padre del minore; che nella successiva primavera del 2006, quando si era rotta i legamenti del ginocchio sinistro, aveva inutilmente cercato l'aiuto del convenuto per occuparsi del figlio; che il convenuto si era trasferito a Seul nel giugno/luglio del 2008 dove aveva intrapreso l'attività di imprenditore nel settore dell'importazione e distribuzione di vini italiani; che a seguito di ricorso della sig.ra (...) il Tribunale civile di Roma con pronuncia n. 24993/2014 del 14/11/2014 aveva condannato il sig. (...) a corrispondere all'attrice la somma di Euro 350,00 quale contributo mensile per il mantenimento del minore; che dal 2008 il sig. (...) aveva interrotto ogni contatto con il figlio; che il padre non aveva mai trascorso alcun giorno di festività o vacanza con il figlio, né era intervenuto alla comunione e alla cresima dello stesso; che tale comportamento doveva ritenersi violativo degli artt. 147 e 148 c.c. e dell'art. 24 della Carta fondamentale dell'Unione Europea, che prevedeva il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere nonché il diritto del figlio di intrattenere relazioni costanti con entrambe le figura genitoriali; che il convenuto, salvo che in sporadiche occasioni, si era sempre rifiutato di incontrare il figlio, manifestando un grave e reiterato disinteresse nei suoi confronti; che la Cassazione aveva riconosciuto come la violazione dei doveri genitoriali poteva integrare gli estremi dell'illecito civile ove avesse provocato una lesione di un diritto costituzionalmente garantito; che, in relazione a ciò, chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento della somma di Euro 141.000,00, così determinato diminuendo i 1/4 l'importo della somma dovuta secondo le tabelle del danno biologico del Tribunale di Roma del 2016 in caso di morte del genitore, o comunque al diverso importo quantificato dal Tribunale.

Il sig. (...) si costituiva in giudizio deducendo che la sig.ra (...) era stata sempre pienamente consapevole che non avrebbe potuto contare sull'aiuto paterno nella crescita del proprio figlio, e che la stessa, essendo già ben inserita nel mondo del lavoro, aveva deciso di portare a termine la gravidanza ritenendosi in grado di gestire la futura nascita in modo del tutto autonomo e indipendente; che la nascita del figlio aveva destabilizzato completamente il sig. (...), persona estremamente fragile e sensibile, e che lo stesso, sopraffatto emotivamente da un assoluto senso di inadeguatezza ad affrontare la paternità - nonostante una costante terapia psicologica di sostegno - aveva finito per chiudersi sempre più in se stesso, non riuscendo neppure ad esprimersi nel mondo lavorativo; che, infatti, dopo avere portato a termine con fatica il corso di laurea, non era riuscito a dare alcuna concretezza agli studi conseguiti, vagando senza profitto alla ricerca di un'opportunità concreta di lavoro; che, in ragione di ciò, si era trasferito da alcuni anni a Seoul, in Corea, nella speranza di ritrovare la serenità perduta e, conseguentemente, una valida opportunità di lavoro; che purtroppo, anche di fronte alle grandi difficoltà incontrate nel realizzarsi dal punto di vista lavorativo nel settore dell'intermediazione di prodotti alimentari e vinicoli, con conseguenti gravi disagi anche dal punto di vista economico, il sig. (...) aveva finito per sprofondare sempre più nella propria depressione e che questo aveva fatto sì che lo stesso fosse stato perfino costretto nel dicembre 2014 ad essere ricoverato presso una struttura ospedaliera di Seul in esito ad una forte sindrome depressiva; che in particolare, dopo aver conseguito nel 2005 un master in gestione delle aziende vinicole, non trovando validi sbocchi lavorativi in Italia, si era trasferito a Seoul, in Corea del Sud, proprio nella speranza di mettere a frutto tale esperienza professionale in un

Paese che, non essendo produttore di vini, doveva necessariamente importare dall'estero tale prodotto, avviando una propria attività attraverso una ditta individuale (A.N.) che, però, aveva svolto solo piccole consulenze e non aveva dato i risultati economici sperati; che in caso di illecito endofamiliare, dovendo applicarsi l'art. 2043 c.c., non esisteva alcun automatismo tra la violazione dei doveri familiari e il risarcimento del danno poiché quest'ultimo non era in re ipsa, ma era necessario che la condotta del genitore avesse prodotto un danno ingiusto; che nel caso di specie il sig. (...) non aveva posto in essere alcuna condotta lesiva nei confronti del figlio (...) tale da configurare un illecito endofamiliare, non avendo mai negato la sua paternità - al di là di un iniziale legittimo dubbio vista la natura occasionale del rapporto intrattenuto con l'attrice - e non essendosi mai sottratto ai propri doveri di genitori nei confronti del figlio (...), non essendosi mai reso irreperibile e indisponibile al figlio, con cui aveva sempre tentato di restare in contatto, anche dopo il suo trasferimento a Seul, e ciò fintantoché la dr.ssa (...) non aveva arbitrariamente interrotto le comunicazioni tra padre e figlio.

All'udienza del 17.04.2019, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica.

In tema di cd danno endofamiliare deve evidenziarsi che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte "il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole" (Cass. Civ., Sez. VI, Sentenza n. 3079 del 16/02/2015).

Inoltre secondo la giurisprudenza di merito il comportamento del genitore che omette di adempiere ai propri obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del figlio è "idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana. La voce di pregiudizio de quo sfugge a precise quantificazioni in termini monetari, per cui si impone la liquidazione dei danni in via equitativa ex art. 1226 c.c." (così Tribunale Milano, sez. IX, 23 luglio 2014) così come è stato evidenziato che "il riconoscimento dei diritti della famiglia, di cui all'art. 29 della Costituzione, va inteso, nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'Individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto genitoriale ispira, generando bisogni e doveri, ma anche dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati" e che "allorché un fatto lesivo abbia profondamente alterato quel complessivo assetto provocando una determinante riduzione, se non un annullamento delle positività che dai rapporti parentali derivano, il danno non patrimoniale, consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita deve trovare ristoro nella tutela apprestata dall'art. 2059 c.c. in caso di lesioni di un interesse costituzionalmente protetto" (Trib. Monza 16 novembre 2004).

Nel caso in esame la domanda in esame concerne profili di danno non patrimoniale riferito al disinteresse del padre nei confronti del figlio, che sarebbe stato affidato esclusivamente alle cure della madre.

Devesi preliminarmente rilevare che il padre ha contribuito economicamente al mantenimento del figlio, versando costantemente (come non è contestato) l'assegno di mantenimento ordinario che era stato determinato da questo Tribunale a seguito di procedimento civile esitato in un accordo tra le parti (con determinazione dell'assegno stesso in misura pari ad Euro 200,00 mensili); successivamente, a seguito di ricorso della sig.ra (...), detto assegno è stato elevato ad Euro 350,00, e anche in relazione all'intervenuto adempimento di detto (aumentato) obbligo non vi è contestazione, avendo il convenuto fornito anche prova documentale del pagamento di esso (all. 5) dall'anno 2014 in poi (e dunque già in tempo antecedente l'instaurazione del presente giudizio).

Non è, invece, contestato che i rapporti padre-figlio siano stati estremamente sporadici, essendosi limitati a poche occasioni di incontro nell'anno 2005 e poi divenuti del tutto assenti, anche a seguito della definitiva trasferta in Corea del Sud del convenuto per ragioni lavorative.

Può dunque ravvisarsi, anche se solo in parte, la prova della scarsità delle relazioni tra il figlio e il sig. (...), che non ha esitato a trasferirsi stabilmente all'estero onde creare ivi, partendo da zero, un'attività imprenditoriale, pur sapendo di avere un figlio con il quale non aveva mai, di fatto, intessuto alcuna relazione di frequentazione e per il quale aveva omesso di adempiere agli obblighi di assistenza quanto meno morali.

Deve tuttavia evidenziarsi che è del tutto carente la prova delle conseguenze dannose che da ciò siano derivate al figlio, conseguenze in realtà neanche dedotte da parte dell'attrice, la quale si è limitata a dedurre il contegno inadempiente del convenuto ma non anche a indicare (e provare) se e in che misura il figlio abbia subito gli effetti negativi di detta (ritenuta e parzialmente provata) assenza della figura paterna.

Al riguardo deve, infatti, richiamarsi un precedente di questo Tribunale secondo cui il risarcimento spetta del danno subito solo "a condizione che, anche in via presuntiva" siano state dimostrate, quanto al figlio, "rilevanti alterazioni negative dei suoi assetti individuali, relazionali e vitali, e la perdita subita, in concreto, con riguardo agli studi, alle attività parascolastiche, alle attività lavorative, alle frequentazioni sociali, ed a qualsivoglia ulteriore aspetto attinente alla vita di relazione: non è, quindi, sufficiente, allo scopo risarcitorio, dedurre che il genitore inadempiente fosse o fosse stato un dirigente della p.a. senza specificare e provare il tenore di vita del genitore predetto, le sue condizioni reddituali e patrimoniali, le sue condizioni sociali, e le opportunità od i traguardi cui la vittima avrebbe potuto aspirare ove il genitore avesse onorato i propri doveri parentali, nonché le concrete condizioni in cui essa è vissuta, potendo contare solo sul rapporto affettivo, economico, sociale e relazionale dell'altro genitore" (Trib. Roma, 4/02/2011).

Parte convenuta ha, viceversa, allegato foto del figlio tratte da social networks in cui lo stesso è ritratto sorridente, in perfetta forma fisica, circondato da coetanei o in compagnia di una ragazza, inserito nell'ambito di un rinomato College americano, o rappresentato in località

turistiche in situazioni di oggettivo benessere materiale e (secondo quanto appare) psico-fisico. Né parte attrice ha opposto a tale prospettazione l'esistenza di problematiche materiali o psico-fisiche esistenti per il figlio che siano diretta conseguenza del contegno omissivo del padre sopra descritto.

La domanda, pertanto, deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alle refusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta, spese che si liquidano in Euro 3.500,00 a titolo di compenso, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma il 26 luglio 2019.

Depositata in Cancelleria l'1 agosto 2019.